

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il
TRIBUNALE DI TRENTO

ESPOSTO - DENUNCIA

Il presente esposto riguarda la situazione di grande pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, derivante dal funesto intreccio tra una pluridecennale incuria nel campo della prevenzione ambientale nelle aree inquinate di Trento Nord e le più recenti condotte relative al cantiere della circonvallazione ferroviaria che insiste in tali aree. Si annuncia un disastro ambientale che potrà essere evitato solo mettendo fine alle condotte e alle omissioni che vengono illustrate nel presente atto.

Con grave ritardo, l'Osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro, nel pomeriggio di martedì 21 ottobre 2025, ha pubblicato i dati del monitoraggio effettuato nello scorso mese di luglio (**doc. 1**).

Nell'indifferenza generale e con la consueta sottovalutazione della gravità della situazione di inquinamento ambientale dimostrata dalle Istituzioni preposte alla tutela dei cittadini, i dati che finalmente sono stati messi a disposizione dimostrano non solo il gravissimo inquinamento presente nelle aree di Trento nord e la sua estensione al di fuori dei confini del SIN, ma anche e soprattutto i pericoli insiti nelle attività che si stanno svolgendo sulle medesime aree.

Vengono scavati terreni pesantemente inquinati e vengono poi trasferiti in discariche assolutamente non idonee.

Viene previsto il prelievo e spostamento di acque inquinate, con opere di trasparenza idraulica, che di fatto accelera ulteriormente la diffusione in falda degli inquinanti.

Vengono palesemente violati i principi di precauzione e di prevenzione, nonché i valori costituzionalmente protetti dell'ambiente salubre e della salute dei cittadini.

A) Lo stato dell'inquinamento

1. A seguito della caratterizzazione dei terreni effettuata da APPA nel 2001, che ha portato i terreni inquinati di Trento Nord ad essere qualificati come Sito di Interesse Nazionale, è stata realizzata a sud della ex Carbochimica una piccola barriera idraulica (una struttura con tre pozzi dove, in realtà, solo uno è stato messo in funzione) allo scopo di captare e disinquinare l'intera falda acquifera della valle dell' Adige, mentre, attorno alle aree inquinate di Trento Nord, fin da metà degli anni '90 del secolo scorso, sono stati posizionati una quindicina di piezometri, finalizzati a capire, in una prima fase, la reale dimensione dell' inquinamento ed in una seconda a vigilare sulla estensione delle aree inquinate del SIN alle zone limitrofe, ovvero nel quartiere di Cristo Re, in quello dei Solteri, in via del Brennero e nell' ex scalo Filzi.

2. Lo storico dei dati dei piezometri (presente sul sito web di APPA) testimonia il parziale (per non dire scarso) funzionamento della barriera idraulica realizzata a valle della ex Carbochimica, che non ha evitato l'inquinamento dell' intera area ex Francy (dove attualmente sorge il supermercato Aldi) e dell'intero scalo Filzi, mentre la non realizzazione di una barriera idraulica anche a valle delle ex SLOI ha fatto sì che l'area contaminata da piombo tetraetile e dai prodotti del suo dilavamento (piombo dietile e trietile) si estendesse a tutta l'area ex Elma (ora area Sequenza) e in talune rilevazioni raggiungesse la rotonda stradale di via Ezio Maccani. Sempre i dati storici dei piezometri

indicano inequivocabilmente che gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) provenienti dalla Carbochimica inquinano anche la parte nord del quartiere di Cristo Re.

3. La caratterizzazione dello scalo Filzi, realizzata da RFI e validata da APPA, fra novembre 2023 a gennaio 2024, ha certificato l'inquinamento dell'ex scalo, dove i primi 5 metri di suolo sono stati classificati in Colonna B dell'allegato 5 della parte V del D.leg. 152/06 (che in Trentino sono classificati come rifiuti e vanno disinquinati o collocati in discarica) mentre in 3 punti (due dei quali non ancora bonificati) l'inquinamento supera anche la colonna B e dette zone vanno bonificate sul posto. In occasione della caratterizzazione in oggetto sono stati posizionati, a sud dell'ex scalo Filzi, 6 piezometri, che hanno certificato l'estensione dell'inquinamento da IPA a tutto il piazzale; posto che la parte nord dello stesso ed il tratto di terreno sotto la rotatoria di Nassyria (un'area di circa 10.000 mq) sono da settembre 2023 sotto sequestro della Magistratura, che ha iscritto nel registro degli indagati il Direttore dei lavori per la realizzazione della Circonvallazione ferroviaria di Trento, ing. Damiano Beschin. Costui è accusato di disastro ambientale per aver omesso di rendere noto che i sondaggi del terreno effettuati in quelle aree avevano evidenziato un pesante inquinamento da idrocarburi policiclici aromatici da meno 4 a meno 16 di metri sotto la superficie del suolo, esattamente dove dovrebbe transitare la ipotizzata circonvallazione ferroviaria.

4. i dati dei monitoraggi ambientali effettuati da RFI dal 2023 ad aprile 2025 (ultimo dato reso pubblico) confermano l'inquinamento e la sua estensione, in particolare:

a. lo scavo pilota del 2023 ha messo in evidenza come presso la Fossa degli Armanelli (area di proprietà anche di RFI su cui transiteranno i binari della circonvallazione ferroviaria) **il terreno è inquinato da piombo tetraetile per un valore 246 volte superiore a quello consentito dal Codice dell'Ambiente;**

b. i monitoraggi del rio Lavisotto (primo lotto della bonifica delle rogge parte del SIN in corso di realizzazione da parte di APOP) segnalano presenza di piombo a nord del SIN evidenziando la necessità di capire se residui delle lavorazioni della ex SLOI siano stati depositati e/o sotterrati a nord dello stabilimento

c. **Il piezometro collocato presso l'area Sequenza ha evidenziato, nel monitoraggio di aprile 2025, la presenza di piombo trietile 460 volte superiore ai limiti consentiti e di piombo dietile di 62 volte.**

d. Il 21 ottobre, con più di un mese di ritardo, L'Osservatorio ha pubblicato il dati relativi al monitoraggio effettuato nei giorni 15/16 e 21/22 luglio 2025. Tali dati non solo confermano la gravità dell'inquinamento da piombo nell'area Sequenza, a sud della SLOI **dove i valori del piombo trietile sono di ben 310 volte superiori ai limiti di legge mentre quelli del piombo dietile sono 260 volte superiori ai limiti di legge.** Ad essere smentita è l'origine dell'inquinamento allo scalo Filzi, che la narrazione di Comune, RFI e Consorzio Tridentum ascriveva alla destinazione d'uso come scalo di quell'area. **Per la prima volta (perché prima non erano stati cercati!) compaiono nella parte a sud dello scalo Filzi, in quantità superiori anche 40 volte ai limiti definiti dall'Istituto superiore di Sanità, idrocarburi tipici delle lavorazioni che si svolgevano all'interno di Carbochimica, testimoniando l'estensione dell'inquinamento del SIN all'intero scalo Filzi, dove peraltro sono stati trovati, in quantità superiore ai limiti consentiti anche altri IPA appartenenti alla famiglia dei benzeni e metalli pesanti e nitrati. Il ritrovamento di IPA tipici delle lavorazioni che avvenivano all'interno di Carbochimica e di piombo**

trietile e dietile nell'area Sequenza, certificano in maniera incontrovertibile l'allargamento del SIN e la sua necessaria ri-perimetrazione.

e. A pagina 7 della relazione, che presenta queste ultime analisi si legge: **“Si segnala che i piezometri ASO 5 e PZ4 non sono stati campionati in quanto distrutti o sepolti”**. Si tratta di un fatto gravissimo, che ha come conseguenza l'oscuramento parziale dei dati sugli inquinanti in due siti molto significativi rispetto alle lavorazioni in corso ai cantieri della circonvallazione. Infatti, i due piezometri scomparsi erano posizionati dentro il cantiere, allo scalo Filzi, e dovevano essere gestiti e custoditi da RFI e dal Consorzio Tridentum. Evidentemente, non si è provveduto a delimitarli al fine di proteggerli dalle lavorazioni in corso. Peraltro, non può neppure essere escluso che la distruzione sia dovuta a una condotta dolosa. Si chiede quindi che si indaghi per ravvisare possibili condotte delittuose in questa vicenda, in particolare ai sensi dell'art. 452 septies del Codice Penale¹.

5. in un incontro dei vertici di APPA con i rappresentanti dei comitati, tenutosi a luglio del 2024, Appa ha dichiarato e la Assessora provinciale all'Ambiente lo ha scritto in un comunicato ufficiale della Provincia Autonoma di Trento, che le acque aggettate ed incontrate durante la lavorazione presso lo scalo Filzi ed il SIN devono essere trattate come rifiuti, disinquinare e rimesse nell'ambiente in zone diverse da quelle del loro prelievo.

Si tratta di milioni di metri cubi di acqua, posto che la falda acquifera in quelle aree si situa a circa 2/2,5 metri sotto il livello del suolo e che lo scavo della trincea che dovrebbe ospitare i binari della circonvallazione sarà di circa 30 metri di profondità, di 40 m di larghezza e si estenderà dalla balza della Pietrastretta a Roncafort attraversando per intero, da est a ovest, la valle dell'Adige.

B) Il disastro ambientale

RFI si rifiuta di prendere atto che il percorso scelto per far transitare la circonvallazione attraverso la città di Trento è sbagliato e foriero di un disastro ambientale.

Fin dall'inizio, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva bocciato il percorso parietale sotto la Marzola, per la presenza di una depressione gravitazionale profonda (una paleo frana in movimento), che si interseca con il percorso della galleria a due canne. A questo si è aggiunta, pesantissima, la situazione di inquinamento a Trento Nord costituita dalle aree del SIN (che saranno interessate per circa 1,5 ettari dal passaggio della circonvallazione) e dalla sua estensione presso l'ex scalo Filzi.

All'opposto RFI ha continuamente cercato di minimizzare i dati dell'inquinamento, modificando il progetto dei lavori propedeutici e riducendolo alla realizzazione dello scasso dove alloggiare le due grandi frese (TBM) per lo scavo della galleria a due canne e la realizzazione della galleria artificiale per l'imbocco.

Dopo aver portato i terreni dello scalo Filzi, contaminati da Idrocarburi Policiclici Aromatici, presso la discarica dei Ponte di Ronco a Canal San Bovo (e aver messo il Vanoi, uno dei territori incontaminati della Alpi e del Trentino a rischio di disastro ambientale) ed in misura

¹ Art. 452 septies C.P.: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*

minore presso altre discariche a Lavis, a Pergine Valsugana ed a Vezzano, il problema dell'acqua è diventato insormontabile.

E' da qui che nasce quella che viene chiamata "**trasparenza idraulica**".

L'intento è quello di non disinquinare la falda ma di farla transitare sotto l'opera attraverso un sistema di sifoni e di pompe in modo da permetterne la realizzazione. La conseguenza è che l'inquinamento (che già ora raggiunge il complesso delle Fornaci) sarà favorito nel suo deflusso verso il centro della città.

Infatti, le acque inquinate passerebbero con velocità moltiplicata di centinaia di migliaia di volte all'interno del sistema di "trasparenza idraulica", rispetto alla velocità di spostamento che oggi hanno all'interno della falda. Come ha spiegato il prof. di chimica-fisica applicata Claudio Della Volpe in una relazione sul tema (**doc. 2**), infatti, all'interno della falda gli inquinanti si muovono con una velocità nell'ordine di decine di metri all'anno². Mentre è evidente che dentro un tubo lo stesso percorso viene fatto in pochi minuti.

Si tratta di un vero e proprio disastro ambientale che accelererà ulteriormente la diffusione dell'inquinamento del SIN portandolo dentro il quartiere di San Martino e dentro il Centro storico. Si tratta di un progetto di dubbia legalità visto che, anziché procedere alla bonifica integrale della aree inquinate, come imporrebbe la normativa vigente, allargherà sia verso nord che verso sud l'inquinamento.

Si ritiene quindi che la condotta attuata dai responsabili di progetto della circonvallazione del Consorzio Tridentum e di Rete Ferroviaria Italiana integri il reato di cui all'art. 452 quater C.P., in quanto la condotta rientra nella fattispecie del disastro ambientale nella forma prevista al n. 3: *"offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo"*.

Si chiede anche di valutare la rilevanza della condotta ai sensi dell'art. 452 bis del Codice Penale, che punisce *"chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna"*.

C) L'obbligo di realizzare le barriere idrauliche

La barriera idraulica è un sistema di bonifica delle acque inquinate costituite da pozzi che attraverso il sistema cd. *"pump and treat"* assorbono le contaminazioni incanalandole verso la depressione piezometrica creata dai prelievi dei pozzi (**doc. 3**). Il dispositivo quindi procede alla depurazione delle acque captate attraverso un sistema di filtri.

² Così si pronuncia il professore: *"la falda acquifera, è di tipo semi-confinato ($K = 3 \times 10^{-3}$ m/s ossia mm/s), scorre in direzione nord-sud con pendenza di circa 0.1 -0.2%; questa velocità ci darebbe uno spostamento che è dell'ordine del km/anno. La diffusione degli inquinanti avviene alle velocità tipiche della diffusione, micron/s, milionesimi di metro al secondo, ossia mille volte inferiore rispetto alla falda, ma sono comunque decine di metri all'anno"*.

L'importanza delle barriere idrauliche nel disinquinamento di Trento Nord è dimostrata dalle scelte di Fidenza, altro luogo in Italia dove si era verificato un pesante inquinamento da piombo tetraetile e da IPA e dove, a differenza che a Trento, si è scelta la strada della bonifica integrale. A Fidenza, in presenza di un inquinamento da piombo prevalentemente in vasche e di una falda acquifera molto più profonda (fra gli 8 ed i 9 metri sotto il piano di campagna) la realizzazione di una barriera idraulica con 13 pozzi ha consentito di perimetrare le aree inquinate, di disinquinare la falda, impedendo così l'estensione dell'inquinamento, e di avviare un serio progetto di bonifica, che dura ormai da più di 20 anni e che si prevede di concludere in altri 10. A Fidenza, inoltre, si prevede di affiancare i 13 pozzi già esistenti con altri 14 in progettazione. Si confronti sul tema la relazione dei responsabili del Comune di Fidenza (**doc. 4**).

Come dimostrano le fuoriuscite di inquinanti dal SIN registrate anche dalle ultime analisi, la realizzazione di due barriere idrauliche, ovvero il potenziamento di quella esistente attraverso un suo nuovo dimensionamento e la realizzazione di una barriera idraulica sotto la ex Sloi, nell'area Sequenza, è una misura non più prorogabile.

I ritardi e le omissioni pubbliche nel percorrere questa strada vanno subito affrontati. Il Codice dell'Ambiente consente al Comune ed alla Provincia, in presenza di proprietari inadempienti, che il pubblico realizzi i lavori e si rivalga poi nei confronti dei proprietari fino al valore che avranno le aree una volta disinquinare. Una scelta di questo tipo ha permesso a Fidenza di far arrivare in proprietà pubblica le aree inquinate e di mettere al primo posto la salute e la qualità ambientale.

L'obbligo di realizzazione delle barriere idrauliche discende direttamente dall'art. 243 c. 1 del Codice dell'Ambiente, che dispone quanto segue: ***"Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione"***.

L'art. 245 c. 2 integra la disciplina così prevedendo: *"il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242"*.

Le misure di prevenzione sono così definite dall'art. 240 del Codice dell'ambiente: *"i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia"*.

Non vi è dubbio che le barriere idrauliche sono la principale misura di prevenzione che deve essere attuata per prevenire l'ulteriore diffusione di inquinanti nella falda, poiché tale diffusione comporta un rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno imminente per la salute o per l'ambiente.

Infatti, gli inquinanti rinvenuti nella falda di Trento Nord sono tutti tossici di grande nocività per la salute, sia per quanto riguarda la parte Sloi del SIN e l'adiacente area Sequenza

(dove si trovano piombo tetraetile, trietile e dietile, neurotossici e letali), sia per quanto riguarda la parte Carbochimica del SIN e l'adiacente Scalo Filzi (dove si rinvenivano IPA cancerogeni).

Inoltre, lo studio interministeriale SENTIERI, che si è già avuto modo di portare a conoscenza della Procura (ma che si riallega sub **doc. 5**), registra già ora un aumento di mortalità a Trento per alcune malattie oncologiche, Alzheimer e Parkinson e lo mette in relazione causale con la presenza delle aree inquinate del SIN di Trento Nord.

Dunque l'obbligo di prevenzione, a fronte della risibile efficacia dell'attuale barriera idraulica, si ritiene violato sia per quanto riguarda la situazione delle aree SIN, nota già da decenni, sia per quanto riguarda il nuovo quadro conoscitivo, risultante dalle recenti analisi relative all'Area Sequenza e allo Scalo Filzi come riportato nel paragrafo A di questo atto.

Tutte le aree in oggetto sono ormai da considerarsi a tutti gli effetti siti contaminati (e comunque l'art. 243 c. 1 ricollega le misure di prevenzione anche a situazioni di contaminazione solo potenziale) e, inoltre, siamo abbondantemente fuori tempo massimo, dal momento che la norma sopra richiamata prevede un'attivazione immediata, addirittura entro 24 ore, per predisporre le misure di prevenzione.

Se l'esigenza delle barriere idrauliche è resa evidente almeno sin dalla caratterizzazione del 2001, è però lampante che il rischio di un danno imminente è enormemente accresciuto dall'inizio dei lavori di scavo in area Scalo Filzi e rende innegabile la violazione degli obblighi di legge sopra riportati.

Si ritiene che l'omissione rispetto all'obbligo di realizzazione delle barriere idrauliche possa integrare i reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quater e si chiede di indagare a tale titolo sia i responsabili del progetto della circonvallazione del Consorzio Tridentum e di Rete Ferroviaria Italiana (quest'ultima anche in quanto proprietaria di parte delle aree inquinate, anche a seguito di esproprio), sia tutti gli altri soggetti proprietari delle aree inquinate.

D) Le responsabilità omissive in merito alle barriere idrauliche

In una recente intervista rilasciata alla RAI (TGR Trentino-Alto Adige di data 30/10/2025), il dirigente di APPA ing. Gabriele Rampanelli, di fronte alle denunce dei comitati rispetto alle ultime analisi ha dichiarato quanto segue: *“La situazione della falda nella zona di Trento Nord è monitorata da molti anni ed è ben nota. Non vediamo fluttuazioni che sono al di fuori dello standard normale della zona”*.

Alla domanda se vi siano rischi per la salute pubblica ha risposto: *“No. Negli anni sono stati adottati tutti gli strumenti anche di carattere edilizio per proteggere la salute pubblica proprio nell'area che appunto conosciamo molto bene”*.

Si ritiene che queste rassicurazioni siano un chiaro esempio dell'atteggiamento di minimizzazione dei rischi e di colpevole inerzia che le istituzioni pubbliche locali hanno tenuto e continuano a tenere in merito ai pericoli derivanti dalle aree inquinate di Trento Nord.

A smentire clamorosamente l'ing. Rampanelli circa il rischio per la salute pubblica derivante dalla situazione delle aree inquinate è innanzitutto il sesto Rapporto SENTIERI,

che come anzidetto ha confermato la correlazione tra la presenza del SIN e l'aumento di alcune gravi patologie e di mortalità, anche tra i pazienti in età pediatrica³.

Rimane un mistero come si faccia a sostenere che non vi sia pericolo per la salute pubblica, in una situazione già compromessa e priva delle elementari cautele costituite da un'efficace barriera idraulica, a maggior ragione a fronte di un imminente intervento di scavo a cielo aperto che promette di accelerare la diffusione degli inquinanti.

Si ritiene che l'inerzia istituzionale in questa situazione sia intollerabile e debba condurre a indagare le corrispettive responsabilità giuridiche e segnatamente penali, tanto più gravi quanto è vero che effettivamente la situazione dell'inquinamento è ben nota a tutti i decisori pubblici.

Infatti, il Codice dell'Ambiente prevede specifici obblighi in capo alla Pubblica Amministrazione per garantire l'esecuzione degli obblighi previsti dallo stesso Codice in relazione ai siti contaminati:

"244. Ordinanze

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

³ Se ne riportano alcuni stralci: "Per cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali nel Sito Sufficiente o Limitata si osservano eccessi, seppur con stime incerte, per il tumore dello stomaco e del colon retto nei maschi"; "Per le principali cause, l'analisi dei ricoverati mostra un eccesso per tutti i tumori nelle femmine e per le patologie dell'apparato digerente in entrambi i generi; si rileva un difetto di ospedalizzazione per malattie del sistema circolatorio in entrambi i generi. Per le cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali nel sito Sufficiente o Limitata, si osserva, in entrambe i generi, un eccesso di ricoveri per tumore maligno del colon retto (stima incerta nei maschi) e per asma (stima incerta nelle femmine). Si rileva un difetto per i tumori dello stomaco nelle femmine"; "La mortalità generale è in eccesso rispetto all'atteso, in particolare in età pediatrica e nel complesso delle età analizzate (0-29 anni). Nel primo anno di vita, si rileva un eccesso, con stima incerta, di bambini deceduti per malformazioni congenite. Si segnala, inoltre, l'eccesso di mortalità per le malattie dell'apparato circolatorio tra i giovani adulti e nell'insieme delle età 0-29 anni"; "Il numero di ricoverati per tutte le cause naturali è in eccesso rispetto all'atteso in tutte le sottoclassi di età, compreso il primo anno di vita, ove si osserva un eccesso anche per le condizioni morbose di origine perinatale. In età pediatrica (0-14 anni), sono in eccesso le malattie del sistema circolatorio. In età pediatrica e, particolarmente, in età pediatrico-adolescenziale (0-19 anni), risultano in eccesso anche i ricoverati per tutti i tumori maligni, i tumori maligni dell'encefalo, le malattie del sistema circolatorio, le infezioni acute delle vie respiratorie, l'asma e le malattie dell'apparato digerente"; "Si sono osservati eccessi di ricovero e/o di mortalità, seppur in alcuni casi con stime affette da incertezza, per alcune patologie neurodegenerative e il tumore della tiroide (rilevati anche nel precedente Rapporto SENTIERI per il periodo 2006-2013), per le quali è stata segnalata una possibile/sospetta associazione con l'esposizione a piombo tetraetile e/o ai suoi metaboliti (trietil piombo, piombo inorganico): demenza di Alzheimer, morbo di Parkinson, tumore della tiroide".

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250".

Fra i provvedimenti da adottarsi "ai sensi del presente titolo" che la provincia è tenuta a fare oggetto di ordinanza di diffida rientrano certamente le misure di prevenzione di cui si è trattato al precedente paragrafo C del presente atto.

Dunque, a norma del Codice dell'Ambiente, le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto e dovrebbero attivarsi con ordinanza e diffidare i soggetti responsabili a realizzare (o in assenza, realizzare esse stesse) le misure di prevenzione delle barriere idrauliche, quale iniziativa necessaria a "contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale".

L'unica iniziativa che ci si risulta intrapresa in questo senso è l'ordinanza n. 04/2024/54 del Comune di Trento (**doc. 6**), che tuttavia non assolve agli obblighi previsti dall'art. 244 ed è profondamente carente e parziale, per i motivi seguenti:

- 1) Ordina di adottare genericamente "misure di prevenzione" senza offrire quindi alcuna indicazione precisa e cogente sulla realizzazione della barriera idraulica;
- 2) Si occupa esclusivamente delle misure di prevenzione da adottarsi sulla parte del SIN afferente all'ex-SLOI, mentre vengono pretermesse tutte le restanti aree contaminate, fra cui la parte del SIN afferente alla Carbochimica, l'Area Sequenza e lo Scalo Filzi.
- 3) Non individua correttamente tutti i soggetti proprietari dell'Ex SLOI che sarebbero tenuti alle misure di prevenzione, dimenticandosi di Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria della Fossa degli Armanelli, dove si hanno i picchi di inquinamento da piombo tetraetile, essendo la roggia dove la Sloi scaricava gli scarti di lavorazione.

Non avendo dato esecuzione agli obblighi discendenti dall'art. 244 del Codice dell'Ambiente si chiede di indagare la responsabilità penale dei soggetti obbligati, in primo luogo Presidente della Giunta Provinciale, responsabili di APPA e Sindaco di Trento anche in quanto ufficiale sanitario della città, in relazione al reato di omissione di cui all'art. 328 C.P..

Si chiede anche di indagare la responsabilità dei soggetti sopra individuati in relazione al concorso di responsabilità che tale omissione di atti d'ufficio realizza rispetto ai reati ambientali individuati nel paragrafo C del presente atto.

In conclusione

Sotto gli occhi di tutti, anziché provvedere a quanto il nostro ordinamento prescrive, e cioè operare per il disinquinamento dell'area gravemente inquinata del SIN di Trento nord e dei terreni limitrofi, che le analisi dimostrano essere a loro volta pesantemente inquinati, si procede a opere che estendono l'inquinamento e lo aggravano, con grave pericoli per i cittadini e con grave danno all'ambiente, sia nell'area inquinata ex Sloi ed ex Carbochimica, sia nelle aree adiacenti.

Si rifiuta di realizzare le barriere idrauliche, quali misure di prevenzione necessarie ad evitare un danno alla salute pubblica.

Si opera in modo poco professionale e improvvisato: la rottura o il seppellimento di due piezometri, senza che gli stessi siano stati sostituiti, è la dimostrazione evidente, quantomeno, della superficialità con cui si sta operando.

Tutto quanto si sta facendo nel cantiere del By-pass ferroviario viola in modo evidente le norme del Titolo VI *bis* del codice penale, in particolare gli articoli 328, 452 *bis*, 452 *quater*, 452 *septies* e 452 *terdecies*.

La violazione del precetto di cui all'art. 452 *bis* c. p. appare particolarmente evidente anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass. pen., Sez. III°, 18 maggio 2023, n° 21187), che conferma che la condotta "*abusiva*" va intesa non solo come quella priva delle prescritte autorizzazioni, ma anche quella posta in essere in violazione delle normative statali e regionali o di prescrizioni amministrative. La stessa sentenza affronta in modo sistematico l'interpretazione dell'art. 452 *bis* e degli articoli successivi e le disposizioni contenute nel Testo unico ambientale.

Alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione che si allega, i sottoscritti chiedono un intervento dell'Autorità giudiziaria, che ponga fine ai movimenti delle terre inquinate, al loro spostamento e ricollocazione in siti inidonei, agli interventi sulle acque con incremento di acque inquinate causato dalle lavorazioni in corso nel cantiere nord del By pass, alle omissioni delle misure di prevenzione.

Si chiede all'Autorità giudiziaria di valutare le misure necessarie a impedire la realizzazione di reati da parte dei proprietari delle aree inquinate, dei responsabili dei progetti per RFI e Consorzio Tridentum, ma anche dei rappresentanti istituzionali del Comune e della Provincia autonoma di Trento, rimasti inerti davanti alle evidenti violazioni poste in essere dai soggetti sopra indicati e alle omissioni relative alla mancata realizzazione delle indispensabili barriere idrauliche.

I sottoscritti, parti offese nell'istaurando procedimento penale, dichiarano di nominare loro difensori gli avvocati Marco Cianci e Vanni Ceola, di eleggere domicilio presso lo Studio del primo, in Trento, via Grazioli, 100.

Chiedono, ai sensi dell'art. 408, II° comma cod. proc. pen., di essere informati di una eventuale richiesta di archiviazione.

Incaricano espressamente l'avv. Marco Cianci e l'avv. Vanni Ceola, anche disgiuntamente, di provvedere al deposito del presente atto.

Si allegano:

1. Report del monitoraggio delle acque sotterranee di data 21/07/2025;
2. "Termodinamica della Sloi", intervento del prof. Della Volpe a un convegno di data 17/02/2024;
3. La barriera idraulica del SIN di Trento Nord, intervento del prof. Della Volpe a un convegno di data 08/02/2025;
4. Relazione funzionari Comune di Fidenza alla Videoconferenza dd. 15/01/2024;
5. Sesto rapporto SENTIERI, area Nord-Est;
6. Ordinanza n. 04/2024/54 del Comune di Trento.

Trento, 20/11/2025

avv. Marco Cianci

avv. Vanni Ceola